

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere relatore
Carola Corrado	Primo Referendario
Flavia D'oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **60561** del ruolo generale proposto da
XXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonaiuti,
elettivamente domiciliato come in atti;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dai dott.ri Marzia
Lettieri Barbato, Marina Propersi e Antonella Carbonara, elettivamente
domiciliato come in atti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 309/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei
conti per la Calabria, depositata in data 24 dicembre 2021.

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa;

UDITI nell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Chiara Pimpinella, data per letta la relazione del relatore Cons. Fratini con il consenso delle parti presenti, l'avv. Bonaiuti e la dott.sa Propersi per il Ministero della difesa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza appellata n. 309/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria è stato rigettato il ricorso di primo grado proposto dall'ex soldato di leva XXXXX avverso la nota provvedimento n. 57 prot. n. 83330 in data 28/06/2017 reiettiva dell'istanza pensionistica di "sollecito" (in realtà, prima istanza) pervenuta in data 7/03/2014 (a distanza di 28 anni dal congedo), dichiarata inammissibile stante la maturazione del termine decadenziale quinquennale di cui all'art. 169 del TU DPR. n. 1092/1973, tendente ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione di pensione privilegiata tabellare per la lamentata infermità "*Postumi di broncopolmonite*", con condanna alle spese di lite.

Il giudice di prime cure ha evidenziato che la pensione di inabilità è liquidata a domanda, da presentarsi entro 5 anni dalla data di cessazione del servizio o dell'insorgenza della infermità (10 anni in caso di parkinsonismo).

L'unico caso in cui il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio concerne l'ipotesi in cui il dipendente sia cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti dal servizio.

Pertanto, affinché sussista l'obbligo dell'Amministrazione di liquidare d'ufficio la pensione di inabilità, occorre il concomitante sussistere di due condizioni:

- a) l'infermità o lesione derivante da causa di servizio, e
- b) che la cessazione dal servizio del dipendente sia stata dovuta alla predetta infermità o lesione.

Queste due condizioni rileva il giudice di primo grado - debbono ricorrere congiuntamente: l'assenza di una sola delle due condizioni comporta l'operare della decadenza quinquennale prevista dall'art. 169 DPR 1092/1973

Nel caso di specie, secondo il giudice di prime cure, difetta inequivocabilmente il requisito sub (b) in quanto dal fascicolo amministrativo emerge che il ricorrente non è stato congedato per infermità dipendente dal servizio, ma per fine ferma. E tanto basta a ritenere operante il meccanismo di decadenza quinquennale prefigurato dall'art. 169 DPR 1092/1973.

Il giudice di primo grado ha anche evidenziato che nessun obbligo di accertamento d'ufficio incombeva a carico del Ministero della Difesa in ordine alla dipendenza della patologia dal servizio, in quanto l'infermità di cui al presente giudizio non rientra nei casi in cui detta iniziativa d'ufficio è prevista, le cui ipotesi sono disciplinate dal R.D. n. 1024 del 1928 (ferite, lesioni, infermità dovute a straordinarie cause morbifiche, a prescindere dalla natura infettiva).

In ogni caso, è dirimente la circostanza che l'interessato non è stato congedato per infermità dipendente dal servizio bensì per fine ferma.

Per cui la domanda proposta dal ricorrente il 7 marzo 2014 è incorsa nella decadenza sancita dall'art. 169 citato

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il sig. XXXX, per i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo viene lamentata una violazione di legge consistente in mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 169 legge 1092/73, degli artt. 2,3,5 R.D. n. 1024/1928 sotto diversi profili, dell'art. 24 legge 958/1986, consequenziale violazione, per mancata applicazione, dell'articolo 64 e seguenti del D.P.R. n. 1092/1973, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria, mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La sentenza del giudice unico delle pensioni andrebbe annullata, non avendo il giudice medesimo, in presenza di chiari elementi in tal senso convergenti, assecondato l'istanza della difesa di declaratoria di tempestività della domanda pensionistica in argomento.

L'appellante si duole che la motivazione della decisione impugnata è tutta in senso negativo, a fronte, invece, di una prospettazione difensiva tesa a far emergere:

- da un lato, le lacune e le carenze dell'operato dell'Amministrazione e le relative conseguenze in ordine alla tempestività della domanda;
- e dall'altro, gli elementi fattuali, ricoveri con relativi provvedimenti medico legali e precise indicazioni di dati clinici, che se letti in combinato con le norme richiamate vanno nella chiara direzione della constatazione delle infermità anche ai fini della procedura relativa alla dipendenza da causa di servizio.

Secondo l'appellante la propria infermità sarebbe stata constatata e accertata anche mediante il ricovero ospedaliero presso struttura militare subito nel corso del servizio, a seguito del quale vi è stata l'individuazione della malattia e la sua ampia descrizione in termini clinici e patologici, con i conseguenti provvedimenti medico legali.

Sarebbe quindi da escludersi il verificarsi della decadenza ex art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973.

In ogni caso, era espressamente prevista l'iniziativa d'ufficio quando vi era constatazione di un'infermità durante il servizio e, per lo stesso periodo, è applicabile e vale la circolare esecutiva del Ministero della Difesa n. 5973 del 12.03.1952, in virtù della quale, nel caso concreto in cui vi sia constatazione, le domande possono essere presentate anche oltre i 5 anni.

L'appellante evidenzia, inoltre, il tenore letterale dell'art. 3, comma 2, del regio decreto n. 1024 del 1928, in base al quale *"le autorità procederanno d'ufficio (n.d.r.: all'accertamento della dipendenza di infermità, ferite o lesioni, da eventuali cause di servizio) quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico-infettive) e dette ferite, lesioni od infermità"*.

2.2. Con il secondo motivo di appello si prospetta un vizio di violazione di legge per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 31 del c.g.c.. Sulla condanna alle spese in primo grado a favore del Ministero della Difesa, tale statuizione appare del tutto ingiustificata.

3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza delle censure, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

4. All'udienza odierna, le parti presenti hanno concluso come in atti.

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

1. La domanda amministrativa diretta al conseguimento del trattamento privilegiato di pensione militare è sottoposta al termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 9 del D. L. Lgt. n. 497/1916, norma riprodotta dall'art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 277/1974 ha chiarito la portata interpretativa ed applicativa del citato art. 9 del D. Lgt. n. 497/1916, specificandone l'applicabilità alle sole pensioni di guerra per le quali, *"...data la difficoltà oggettiva che avrebbe incontrato l'osservanza delle disposizioni riguardanti l'accertamento della dipendenza da causa di servizio durante il periodo bellico nelle zone di operazioni, che non permetteva di distrarre gli organi sanitari militari dagli obblighi essenziali che la situazione bellica imponeva per attendere a pratiche di natura burocratica non sempre di facile e sollecita definizione, è giustificata ed evidente la presunzione che le ferite o infermità per cui sia stato, in tempo di guerra, ricoverato in ospedale chi vi partecipa, dipendano dalla guerra stessa"*.

È necessario, al fine di impedire il compiersi della decadenza, non il semplice accertamento diagnostico dell'infermità invalidante ai fini terapeutici o di carriera, bensì una verifica amministrativa dell'infermità stessa, completa di esplicito giudizio medico-legale (sia

pure negativo), espresso al termine di un subprocedimento di accertamento, durante il quale siano stati acquisiti tutti gli elementi ritenuti necessari per giudicare se l'infermità in esame sia stata o meno causata dal servizio prestato.

Nella fattispecie in esame, la sentenza di prime cure, con motivazione esente da vizi, ha correttamente evidenziato la circostanza che il ricovero ospedaliero presso il CMML di Piacenza dal 24/02/1986 al 27/03/1986 non comprese alcun giudizio in ordine al requisito della dipendenza causale, ancorché con esito negativo, pur avendo l'appellante subito un ricovero in costanza di servizio, in nessuno dei documenti ospedalieri è contenuto l'accertamento che l'infermità allo stato degli atti risultava o meno dipendente da causa di servizio.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, infatti, il Biglietto di Uscita compilato dall'Ospedale Militare di Piacenza in data 27/03/1986 risulta sfornito di giudizio medico-legale qualificato nei termini sopraindicati sul nesso eziologico tra l'infermità sofferta e il servizio militare prestato.

Il giudice di primo grado ha affermato, con motivazione priva di vizi, che la documentazione versata in atti non fosse sufficiente ad integrare un accertamento tale da avviare il procedimento d'ufficio per una eventuale causa di servizio.

Ciò, a maggior ragione, in quanto l'appellante si sarebbe limitato a richiamare le licenze fruite ed i ricoveri patiti in servizio, i quali non dimostrerebbero alcunché in ordine alla dipendenza da causa di servizio.

Nella fattispecie in esame, non si rinviene, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, la sussistenza dei requisiti richiamati dalla sentenza n. 8/2001/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte per l'esclusione del decorso del termine decadenziale quinquennale di cui al ripetuto art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973.

Con la citata sentenza 8/QM/2001 si è affermato che la decadenza dal diritto al trattamento pensionistico privilegiato, sancita dall'art. 169 del D.P.R. n.1092/1973, in caso di proposizione della domanda oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio militare, non trova applicazione ogni qualvolta vi sia stata, durante il servizio medesimo, una constatazione operata da organi pubblici medico legali dell'infermità, ancorché negativa e con la formula "*allo stato degli atti*", con una esplicita pronuncia circa la dipendenza o meno della stessa dal servizio.

Tale specifico accertamento medico-legale è stato ritenuto dalla granitica giurisprudenza di questa Corte dei conti necessario presupposto per impedire la decadenza comminata dall'art. 169 del T.U. n. 1092/1973.

Nel caso di specie, l'odierno appellante è stato ricoverato presso strutture ospedaliere militari, ma dagli atti del ricovero risulta solo la diagnosi formulata all'esito della mera constatazione obiettiva della patologia rilevata, giudizio che in alcun modo involge la valutazione, ancorché negativa, circa la sussistenza del nesso eziologico tra le infermità lamentate ed il servizio di leva svolto, né tale valutazione emerge dalla restante documentazione agli atti.

Sotto tale profilo la stessa giurisprudenza contabile ha escluso che in presenza di degenze ospedaliere presso strutture sanitarie avvenute in costanza di servizio, la constatazione debba ritenersi compiuta per il solo fatto del ricovero ovvero che, sul mero presupposto della degenza, l'Amministrazione Difesa abbia il dovere di attivare l'accertamento di ufficio.

E non si verte neppure in ipotesi di procedibilità d'ufficio di cui all'art. 3, comma 2, del Regio Decreto n. 1024/1928, che dispone l'officiosità dell'iter istruttorio di accertamento del nesso eziologico laddove le infermità/lesioni siano insorte per certa o presunta ragione di servizio. Un tale obbligo non può discendere dal solo fatto del ricovero ovvero dell'accertamento della malattia e della degenza ospedaliera presso strutture sanitarie militari durante il periodo di servizio.

In sintesi, come si evince dal Foglio Matricolare versato in atti, non ricorrendo nel caso di specie una ipotesi di cessazione per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio, sarebbe risultata necessaria la presentazione di apposita domanda ex art. 167, comma 2, D.P.R. n. 1092/1973.

Il primo motivo di appello, pertanto, risulta infondato.

Non può essere accolto neppure il secondo di appello.

Il Collegio si conforma all'orientamento consolidato di questa Corte che, in caso di soccombenza della controparte, prevede la liquidazione delle spese in favore dell'amministrazione rappresentata in giudizio dai propri funzionari. Per cui anche le spese legali del presente grado sono a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello,
definitivamente pronunciando, come in motivazione

RIGETTA

l'appello n. 60561 proposto da XXXX, e per l'effetto

CONFERMA

la sentenza n. 309/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei
conti per la Calabria, depositata in data 24 dicembre 2021.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese a favore del Ministero
della Difesa liquidate in € 800,00. Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

dr. Marco Fratini

dr. Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 09/01/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della
Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo
52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 09/01/2026

il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente

Roma, 09/01/2026